

## APPENDICE AL MOG AZIENDALE

### GESTIONE PROCEDURE EMERGENZA COVID - 19

Il DPCM 11 marzo 2020, al fine di impedire e prevenire la diffusione del virus nelle imprese e nei luoghi di lavoro, ha stabilito che sono sospese fino al 25 marzo (**termine prorogato**)

- le attività commerciali al dettaglio;
- le attività inerenti i servizi alla persona.

Fatta eccezione per:

- le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM;
- le attività di ristorazione svolte con consegna a domicilio;
- le attività di ristorazione nelle aree ferroviarie, stradali, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, **se garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

#### MISURE PREVISTE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO

Le Organizzazioni datoriali e sindacali, in data 14 marzo 2020, hanno sottoscritto il **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**

- Misure per l'informazione dei dipendenti
- Misure per la pulizia dei luoghi di lavoro
- Misure per l'ingresso e l'uscita dall'azienda
- Misure per la gestione degli spazi comuni
- Misure relative ai dispositivi di protezione
- Misure per l'organizzazione aziendale
- Misure per la gestione di una persona sintomatica
- Misure per la sorveglianza sanitaria

## LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

Nel caso di violazione delle misure dettate dai decreti emergenziali, sono identificabili almeno tre aree di rischio penale per l'imprenditore/datore di lavoro

- Contravvenzioni «comuni» legate all'inosservanza delle prescrizioni imposte dai DPCM (art. 650 c.p.)
- Contravvenzioni «proprie» del datore di lavoro, in base alla normativa antinfortunistica (T.U. 81/2008)
- **Delitti contro la persona (artt. 589 e 590 c.p.)**

Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

- per aver omesso di «effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente» (art. 282, co. 1 e 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008). Arresto: 3-6 mesi o Ammenda: 2.792,06 - 7.147,67 euro
- per aver omesso di «informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare» (art. 55, co. 5, lett. a, D.Lgs. 81/2008). Arresto: 2-4 mesi o Ammenda: 837,61 – 4.467,29 euro
- per non aver fornito ai lavoratori «i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale» o per aver omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico (art. 55, co. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008). Arresto: 2-4 mesi o Ammenda: 1.675,23 - 6.700,94 euro

Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

- per non aver richiesto «al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico» all'interno del T.U. (art. 55, co. 5, lett. e, D.Lgs. 81/2008). Ammenda: 2.233,64 a 4.467,29 euro
- per non aver richiesto «l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione» o per aver omesso di programmare gli interventi da attuare «in caso di pericolo immediato» (art. 55, co. 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008. Arresto: 2-4 mesi o Ammenda: 1.340,18 - 5.807,48 euro
- in caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, per avere i datori di lavoro omesso «di cooperare nell'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi» e «di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori» (art. 55, co. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008). Arresto: 2-4 mesi o Ammenda: 1.675,23 - 6.700,94 euro

### **Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose**

In caso di verifica di un evento di contagio (e dell'eventuale morte) di uno o più dipendenti, vi è un'astratta possibilità per il datore di lavoro di essere chiamato, a titolo di colpa, a rispondere dei reati di:

- Lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 co. 3 c.p.) gravi a 3 mesi – 1 anno di reclusione o 500-2.000 euro di multa o gravissime da 1 a 3 anni di reclusione;
- Omicidio colposo aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589 co. 2 c.p.) da 2 a 7 anni di reclusione.

La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere ritenuta configurabile qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) Violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste nei DPCM emergenziali (e.g. violazione obbligo di sospensione delle attività di commercio al dettaglio o omessa rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro) o all'interno del D.Lgs. 81/2008 (e.g. mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI, mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati);
- b) Contagio avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro, a carico di un dipendente;
- c) Prova del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e l'evento lesivo verificatosi;
- d) Prevedibilità dell'evento lesivo ed esigibilità del rispetto dell'obbligo cautelare da parte del datore di lavoro (cd. colpa soggettiva)

### **LE CONSEGUENZE PER L'ENTE: D.LGS. 231/2001**

#### **Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose**

Se il contagio da Covid-19 si verifica nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, lo stesso ente giuridico potrebbe essere chiamato a rispondere del fatto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso:

- da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o siano da questi vigilati o controllati
- nell'interesse o a vantaggio della società. Dalla commissione del fatto l'ente ha tratto o intendeva trarre un'utilità (profitto derivante dalla mancata chiusura dell'attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento della produzione)

### **LE CONSEGUENZE PER L'ENTE: D.LGS. 231/2001**

#### **Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose**

#### **Sanzioni pecuniarie:**

- Lesioni personali 25.800 – 387.250 euro •
- Omicidio 64.500 – 774.500 euro

**Sanzioni interdittive:** Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

### **Confisca**

Acquisizione allo Stato del profitto del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del reato colposo

Per ridurre i rischi penali da Covid-19, la **Se.Gi. S.p.a.**, in linea con i principi generali del proprio MOG aziendale, ha tempestivamente:

- ✓ Aggiornato il DVR, di concerto con il medico competente e il RSPP, includendovi i rischi biologici da contagio virale;
- ✓ Aggiornato il piano di emergenza interno, inserendo il rischio biologico-pandemia e le relative prescrizioni da seguire in caso di pericolo di contagio;
- ✓ Incentivato, attraverso comunicazioni scritte al personale, la diffusione di tali documenti e l'adeguamento agli stessi;
- ✓ Formalizzato specifiche policies interne anti-contagio, redatte sulla base degli obblighi e delle raccomandazioni previste nei DPCM emergenziali emanati;
- ✓ Reso disponibili al personale DPI mascherine, guanti e liquido igienizzante, anche ove dovesse essere in concreto garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ✓ Effettuato operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 emessa dal Ministero della Salute il 22 febbraio 2020;

- ✓ Dato concreta applicazione – in linea generale – a tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020.

Alla presente appendice si allegano tutti i documenti e le procedure richiamate.

Roma, lì